



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai
sensi del D.Lgs. 231/2001 di **Rime 1 S.r.l.**

Versione approvata dall'Amministratore Unico

Prima approvazione in data 3 giugno 2024

Sommario

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

- 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli enti
- 1.2 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa
- 1.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)
- 1.4 Le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

2. ADOZIONE DEL MODELLO RIME 1 SRL

- 2.1 Obiettivi perseguiti dalla società con l'adozione del Modello
- 2.2 Scopo e principi del Modello
- 2.3 La centralità del Codice Etico

3. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI RIME 1 SRL

- 3.1. Descrizione sintetica dell'attività di Rime 1 Srl
- 3.2 Il sistema di Governance
- 3.3. I settori di attività e la struttura organizzativa
- 3.4 Le certificazioni di Rime 1 Srl
- 3.5 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie

4. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE

5. MODIFICHE E INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 6.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza
- 6.2 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità
- 6.3 Cessazione dell'Incarico
- 6.4 Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 6.5 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali
- 6.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

7. ESITO DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT

8. FORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MODELLO E DIFFUSIONE DELLO STESSO NEL CONTESTO AZIENDALE

- 8.1 Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale

8.2 Informativa a collaboratori esterni

9. SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 sistema disciplinare

9.2 Altre misure di tutela in caso di mancata osservazione delle prescrizioni del Modello

ALLEGATI alla PARTE GENERALE

- 1) Elenco fattispecie di reato;
- 2) Procedura *Whistleblowing*.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per fatti connessi alla commissione di reati.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti con l'irrogazione di sanzioni, conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società da rappresentanti, manager e dipendenti delle aziende.

Riguardo alla natura della responsabilità degli Enti, si richiama la sentenza resa all'esito del processo ThyssenKrupp, nella quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che *«il sistema normativo introdotto dal D.lgs. 231/2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un "tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza»*¹

Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili alle società. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa in sostanza parlare di responsabilità penale delle aziende.

Le sanzioni applicabili alla società, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo alla società medesima di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della società.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

¹ Cass. pen., sez. un., 24/04/2014, n. 38343.

dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della società e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

Attualmente, i reati per i quali è prevista la responsabilità diretta delle aziende sono²:

- **i reati contro la Pubblica Amministrazione:** malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.) (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
- **i delitti informatici e trattamento illecito di dati**, come previsto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7: documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

² L'elenco riportato in questa e nelle pagine successive ha pura natura esplicativa e non contempla tutti gli articoli del codice penale richiamati dal D.Lgs. 231/01. Per una trattazione esaustiva si rimanda al documento "Elenco delle fattispecie di reato" allegato n. 1.

(art. 615-*quinqües* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.) (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001);

- **i delitti di criminalità organizzata** di cui alla Legge 94 del 2009: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art.416 *bis* c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L.18/04/1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.p.) (art. 24 *ter* D.Lgs. 231/01);
- **i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (artt. 453 e ss. c.p.) così come previsto dal D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01; la Legge 99 del 2009 ha esteso l'applicabilità del Decreto 231 anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.) (art. 25 *bis* D.Lgs. 231/01);
- **i delitti contro l'industria e il commercio** previsti dalla Legge 99 del 2009: turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.); illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis* c.p.); frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) (art. 25 *bis* 1 D.Lgs. 231/01);
- **i reati societari** previsti dal codice civile, in seguito al D.Lgs. 61/02: false comunicazioni

- sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); agiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.) e false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023) da ultimo modificata dal D.Lgs. 19/2023 art. 25 ter D.Lgs. 231/01);
- **i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” (art. 25 quater D.Lgs. 231/01);
 - **i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis c.p.), come previsto dalla L. 7/06 (art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01);
 - **i delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale:** Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) Pornografia virtuale (art. 600- quater 1 c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp), Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01);
 - **i reati in materia di Abusi di mercato** ex artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/98 (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01);
 - **i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 589 e 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come previsti dalla L. 123/07 e dal D.lgs. 81/2008 (art. 25 septies D.Lgs. 231/01);

- **i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (artt. 648, 648 *bis*, art. 648 *ter* e art. 648 *ter*¹ c.p.), come stabilito dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25 *octies* D.Lgs. 231/01) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.) da rintracciare all'art. 25 *octies*.1 del Decreto.
- **i delitti in materia di violazione del diritto d'autore** previsti dalla Legge 22/04/1941 n. 633, ai quali l'applicazione del D.Lgs. 231/01 è stata estesa con la Legge 99 del 2009 (art. 25 *novies* D.Lgs. 231/01);
- **il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 *bis* c.p.), così come previsto dalla Legge 116 del 2009, art. 4 (art. 25 *decies* D.Lgs. 231/01);
- **i reati ambientali**, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dalla l. 68/2015 (art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01) e modificati da lato sanzionatorio dalla L. 137/2023. Si evidenzia che il D.lgs. 21/2018 recante «*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lett. q), l. 103/2017*» attua la delega contenuta nella L. 103/2017, relativa all'introduzione del principio della «*riserva di codice*» nel nostro ordinamento penale. La norma non prevede alcun intervento sul Decreto 231, nonostante impatti in misura notevole sul sistema di responsabilità degli Enti, pertanto, in relazione all'art. 25 *undecies* che sanziona le condotte di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), si rileva che l'art. 260 del T.U.A. è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs. 21/2018: dal 6/4/2018, i richiami alle disposizioni dell'articolo in questione, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452 *quaterdecies* c.p.
- **il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) nonché art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 e modificato dalla L. 161/2017 (art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/01);
- **il reato di Razzismo e xenofobia** introdotto dalla L. 167/2017 (art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231/01). In particolare, il D.lgs. 21/2018 recante «*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lett. q), l. 103/2017*» attua la delega contenuta nella L. 103/2017, relativa all'introduzione del principio

della «riserva di codice» nel nostro ordinamento penale. La norma non prevede alcun intervento sul Decreto 231, nonostante impatti in misura notevole sul sistema di responsabilità degli Enti, tuttavia rispetto all'art. 25 *terdecies* (Razzismo e xenofobia), nel quale la L. 167/2017 ha inserito quale reato presupposto, la commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, l. 654/1975, ad esempio, si segnala che tale articolo è stato abrogato dall'art. 7 D.lgs. 21/2018 e, dal 6/4/2018, e dunque i richiami alle disposizioni di tale articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604 bis c.p.;

- **i reati transnazionali** previsti dal codice penale e da leggi speciali, così come individuati dalla L. 146/06 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001”.

Il D.Lgs. 231/01 si applica ai reati commessi da:

- soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo della società;
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, alla vigilanza dell’azienda per cui agiscono.

Condizione essenziale perché la società sia ritenuta responsabile del reato è che il fatto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società stessa.

La società, perciò, risponde sia che l’autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente della società, sia che si riveli comunque vantaggioso per la società medesima. In quest’ultimo caso, tuttavia, la responsabilità della società resta esclusa se risulti che l’autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello della società.

1.2 L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/01, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità della società nel caso in cui la società medesima dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

In ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se la società, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello organizzativo dovrà rispondere a diverse esigenze:

- individuare le "aree a rischio", ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il

modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'azienda. Pertanto, il sistema brevemente delineato non può, per operare efficacemente, ridursi ad una attività *una tantum*, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata).

1.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)

La Rime 1 Srl incoraggia e favorisce una cultura ispirata alla legalità, all'etica e alla trasparenza e considera l'istituzione di efficaci canali di segnalazione fondamentale per il buon funzionamento della propria organizzazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 *bis* del D.lgs 231/01, la società adotta contestualmente al modello la procedura Whistleblowing allegata, che prevede istituzione di una piattaforma informatica per dare la possibilità ai soggetti identificati dal D.Lgs. 24/2023 di segnalare eventuali irregolarità di cui sono venuti a conoscenza e che potrebbero arrecare pregiudizio o danno alla Società o a Terzi.

La piattaforma è raggiungibile al link pubblicato sul sito di Titolarità di Rime 1 Srl. www.rime1.it

In particolare, Rime 1 ha predisposto una procedura che recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura (Allegato n. 2, procedura *Whistleblowing*) è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

1.4 Le linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria

Il medesimo D.Lgs. 231/01, all'art. 6, comma 3, ha previsto che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria ha pubblicato l'ultima versione aggiornata al mese di giugno 2021 delle proprie "linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo".

Pertanto, è doveroso evidenziare che FISE Assoambiente, l'Associazione che rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese italiane che operano nel settore dei servizi di igiene ambientale e della gestione dei rifiuti e bonifiche, in considerazione del complesso quadro normativo e del rafforzamento della tutela penale dell'ambiente, nel febbraio 2016, predispose le Linee Guida "Modelli Organizzativi e sistemi di gestione ambientale", in collaborazione con Certiquality, per l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli organizzativi atti a prevenire i reati ambientali che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 231/2001. In qualità di Associazione rappresentativa dello specifico settore di riferimento, nel 2020, FISE Assoambiente ha predisposto un aggiornamento e a un'integrazione del documento, attraverso una disamina dei presupposti generali della responsabilità degli enti e provvedendo a una sua revisione, alla luce delle più recenti normative nonché della evoluzione giurisprudenziale. Ciò, al fine di rendere sempre più fruibile il Codice di comportamento e agevolare l'adozione e l'aggiornamento da parte degli enti di MOG effettivamente idonei a prevenire reati. Tale documento, quale codice di comportamento, è stato sottoposto alla procedura di verifica e controllo da parte del Ministero della Giustizia e giudicato dallo stesso

adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 comma 3 del D.lgs. 231/2001.

2. ADOZIONE DEL MODELLO RIME 1 S.R.L..

2.1 Obiettivi perseguiti dalla società con l'adozione del Modello

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, la Società ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D.Lgs. 231/01 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

La decisione di adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, dei committenti e del pubblico, e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

Rime 1 S.r.l. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tenendo in considerazione, oltre a tutte le norme di legge rilevanti in materia ed in particolare le linee guida di Confindustria.

Il Modello è stato approvato e adottato dall'Amministratore Unico della Società, conformemente all'art. 6.1a, che prevede il Modello come espressione dell'Organo Dirigente della società.

Oltre a provvedere all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b, la Società ha inteso istituire l'Organismo di Vigilanza, avente il compito di assicurare l'efficacia del Modello stesso, nonché di verificarne l'osservanza e curarne l'aggiornamento.

2.2 Scopo e principi del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di perfezionare il proprio sistema di controlli interni e di evitare il rischio di commissione di reati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle attività "sensibili", la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi.

I principi base del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi della società anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla società;
- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Per la predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/01, attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi. Per una disamina delle modalità seguite nella complessa ed articolata attività di *Risk Assessment* si rinvia al capitolo 7 "Esito dell'attività di *Risk Assessment*";
- sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno per le aree a rischio, al fine di prevenire la commissione di reati, e sono state redatte delle idonee procedure organizzative;
- è stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie;
- è stato identificato un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi dalle aree sensibili;
- sono stati attribuiti, a tale organismo e ai vertici aziendali, compiti e poteri talida garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche ai fini della configurazione dell'esimente;
- è stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistemadisciplinare da applicare in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- è stata avviata, a tutti i livelli aziendali, un'opera di sensibilizzazione e formazione sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Modello.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.

2.3 La centralità del Codice Etico

Il Codice Etico di Rime 1 S.r.l., che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari. Tali sono tutti gli amministratori, i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, nonché tutticoloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la stessa.

Tali valori sono basati sui principi del rispetto delle leggi, la correttezza, l'imparzialità, l'onestà, l'integrità, la trasparenza.

3. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI RIME 1 S.R.L.

3.1 Descrizione sintetica dell'attività di Rime 1 S.r.l.

La RIME 1 è una società per il riutilizzo degli scarti edili che svolge dal 1997 attività di trattamento e di recupero di rifiuti inerti da Costruzione e Demolizione (C&D); sino al 2009 ha svolto anche attività di smaltimento.

In particolare, offre alla propria clientela servizi di riciclaggio di rifiuti inerti e di recupero di rifiuti legnosi: in esso vengono conferiti, materiali provenienti direttamente dall'industria edile, dalle demolizioni selettive, materiali analoghi raccolti sul territorio del Comune di Roma e nei comuni limitrofi da vari operatori del settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti.

Peraltro, dalle operazioni di recupero (selezione e trattamento meccanico) dei rifiuti inerti conferiti presso il proprio sito, la RIME 1 ottiene materie prime seconde (MPS) per l'edilizia, specifiche per sottofondi, riempimenti, drenaggi, ecc. in opere stradali.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri *stakeholder* e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali.

A tal fine, Rime 1 ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei protocolli già adottati alle finalità previste dal Decreto e ad implementare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (diseguito il "Modello").

3.2 Il sistema di Governance

Rime 1 S.r.l. ha adottato il seguente sistema di *governance*:

Amministratore Unico

3.3 I settori di attività e la struttura organizzativa

La società, sotto il profilo organizzativo, ha la sede legale a Roma, Via della Magliana, 1098.

Per una descrizione di dettaglio della struttura organizzativa (**Organigramma**) della società che consenta di individuare la dipendenza gerarchica delle figure professionali coinvolte, si rimanda all'all. B al presente documento.

Gli organigrammi ed il sistema delle deleghe di funzioni sono da considerarsi parte integrante del Modello organizzativo.

3.4 Le certificazioni di Rime 1 S.r.l.

La Società dispone delle seguenti certificazioni:

- 1) Certificazione emessa dalla Società CERTIQUALITY S.R.L. circa il sistema di gestione ambiente conforme alla norma **UNI EN ISO 14001:2015**, per le attività di (i) selezione e trattamento meccanico attraverso frantumazione, deferrizzazione e vagliatura di scarti edili finalizzati alla produzione di aggregati recuperati, (ii) stoccaggio di rifiuti a base di gesso destinati al recupero, (iii) Stoccaggio e riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti legnosi destinati al recupero;
- 2) Certificazione emessa dalla Società CERTIQUALITY S.R.L. circa il sistema di gestione e sicurezza conforme alla norma **UNI ISO 45001:2018**, per le attività di (i) selezione e trattamento meccanico attraverso frantumazione, deferrizzazione e vagliatura di scarti edili finalizzati alla produzione di aggregati recuperati, (ii) stoccaggio di rifiuti a base di gesso destinati al recupero. Stoccaggio e riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti legnosi destinati al recupero;
- 3) Certificazione di Registrazione EMAS emessa dalla Società CERTIQUALITY S.R.L. circa il sistema di gestione ambientale conforme al **Regolamento EMAS**. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. Pertanto l'Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS.

3.5 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2 lett. c, del D.Lgs. 231/2001, dispone che i Modelli prevedano modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati. La ragione di tale previsione è da rinvenire nel fatto che numerose fattispecie dirette rilevanti per la disciplina in parola, possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie della società.

È stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie al fine di accertare che esso sia basato su specifici **principi di controllo** quali:

- la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;
- la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni;
- il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo:
 1. richiesta di disposizione di pagamento specificamente formalizzata;
 2. autorizzazione della funzione competente;
 3. controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato;
 4. verifica del pagamento;
 5. controllo della fattura;
 6. inserimento in contabilità;
- la documentazione dei controlli svolti.

4. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale, costituita dal presente documento, descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello, nonché la previsione del sistema disciplinare.

La Parte Speciale è composta da:

- la mappatura delle aree sensibili e l'analisi dei rischi potenziali;
- le sotto-sezioni dedicate alle fattispecie di reato in relazione alle quali si applica il D.Lgs. 231/01, le quali descrivono nel dettaglio:
 - le fattispecie di reato previste dall'articolo di riferimento del D.Lgs.231/01;
 - le sanzioni previste dal predetto articolo;
 - le aree a rischio reato in ordine alle suddette fattispecie penali;
 - le norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato;
 - le norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato dirette ed a rischio reato strumentale;
 - la descrizione delle attività sensibili, con indicazione delle funzioni aziendali coinvolte, le modalità di commissione dei reati e i controlli preventivi;
 - i compiti dell'O.d.V. specifici rispetto alla singola parte speciale.
- i protocolli relativi alle aree sensibili (procedure).

La Parte Speciale, suddivisa in sezioni in base alle ipotesi di reato per le quali si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, è stata predisposta in base all'esito dell'attività di mappatura dei rischi, la quale ha individuato le ipotesi di reato potenzialmente rilevanti in relazione all'attività di **Rime 1 S.r.l.**

Dette sezioni riguardano:

1. Reati in materia di corruzione ed altri reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
3. Delitti di Criminalità Organizzata e reati transnazionali;
4. Falsità monete, carte di pubblico credito, valori di bollo;
5. Delitti contro l'industria e il commercio e di falso in strumenti o segni di riconoscimento;
6. Reati societari;
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

8. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
9. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
11. Delitto di induzione a rendere dichiarazioni mendaci o non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria;
12. Reati ambientali;
13. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

Dai presidi di controllo e dagli standard di comportamento indicati nelle singole sezioni della Parte Speciale emerge che le attività di **Rime 1 S.r.l.** sono poste in essere tenendo in considerazione:

- l'assoluto rispetto della normativa di riferimento vigente;
- l'adesione al Codice Etico Corporate;
- la segregazione di responsabilità e funzioni all'interno di uno stesso processo;
- la condivisione delle decisioni;
- la tracciabilità delle fasi rilevanti;
- l'archiviazione della documentazione.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si integra con i contenuti del Codice Etico adottato dalla società.

5. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Essendo il Modello un atto di emanazione dei vertici aziendali, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse all'Amministratore Unico della società:

1. la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
2. l'individuazione di un diverso Organismo di Vigilanza;
3. l'adeguamento del documento in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale;
4. l'inserimento o la soppressione di Parti Speciali;

5. l'inserimento di nuove aree a rischio;
6. la variazione di denominazioni di funzioni aziendali;
7. la modifica o aggiornamento di procedure aziendali e/o di altre componenti del Modello.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Amministratore Unico e dura in carica 1 anno, salvo rinnovo.

Rime 1 S.r.l. dopo aver verificato l'eventuale esistenza, nell'ambito del disegno organizzativo aziendale, di una struttura idonea a rivestire il ruolo di Organismo di Vigilanza, lo ha individuato come un organo collegiale.

I componenti dell'O.d.V. posseggono competenze in attività ispettiva, consulenziale, ovvero hanno conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01 e alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di categoria.

Infatti, l'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01, prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento sia affidato a un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Rime 1 S.r.l. risponde ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali e privo di compiti operativi i quali ultimi, qualora attribuiti, potrebbero minarne l'obiettività di giudizio;
- **professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e competenze che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata.
L'organismo di Vigilanza potrà, in ipotesi di necessità di specifiche competenze tecniche, avvalersi della consulenza di professionisti esterni;
- **continuità di azione**, in quanto si tratta di **struttura costituita *ad hoc* e dedicata** all'attività

di vigilanza sul Modello, nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico- finanziari.

6.2 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità si evidenzia che:

- i componenti dell'Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice della società, né devono essere legati alla stessa da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente.

Qualora il Presidente o un componente dell'Organismo incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

- Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza: (a) coloro nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale o sia stata adottata una misura restrittiva della libertà personale per uno dei reati previsti dal Decreto ed il procedimento sia in corso; (b) coloro i quali abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

6.3 Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente all'Amministratore Unico.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna della società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento

penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

6.4 Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di **Rime 1 S.r.l.** sono le seguenti:

- analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D.Lgs. 231/01;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- curare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura aziendale o delle attività svolte.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- coinvolgere negli audit, anche direttamente, i referenti operativi;
- effettuare, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di

business, allo scopo di promuovere l'eventuale aggiornamento, anche attraverso consulenti esterni, dell'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;

- richiedere, ai responsabili di ciascuna area a rischio reato, le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a:
 - eventuali criticità delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - violazioni delle stesse;
 - qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
 - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
 - l'evidenza delle varie attività svolte;
 - la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- verificare che tutti i responsabili di funzione delle aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- coordinarsi con i responsabili di funzione interessati per assicurare la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del D.Lgs. 231/01;
- fornire raccomandazioni alle altre funzioni aziendali interessate, per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare, anche con il supporto del *Legal Affairs* e/o con l'ausilio di consulenti esterni, le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati, al fine di

raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

- disporre di un proprio fondo per l'esercizio delle funzioni, nella misura approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- affidare autonomamente incarichi a professionisti e società di consulenza, in relazione alle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando, però, che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto rimonta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali presenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

L'Organismo formula un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

6.5 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività all'Amministratore Unico.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce costantemente del proprio operato all'Amministratore Unico;
- riferisce semestralmente all'Amministratore Unico, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo;

- trasmette copia di tale relazione all'Amministratore Unico;
- riferisce immediatamente all'Amministratore Unico nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- presenta all'Amministratore Unico, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo.

6.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01.

Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- rapporti predisposti dai responsabili delle Aree/Funzioni della società nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, degli eventuali aggiornamenti, ecc.), nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini

dell'applicazione del Modello;

- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta, o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
- gli esiti dei controlli – preventivi e successivi – che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o da soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità.

Ad integrazione del suddetto sistema di reporting, devono intendersi, quali elementi qualificanti del sistema di controllo sui flussi finanziari, le comunicazioni periodiche predisposte dalla Direzione Amministrativa in merito all'assenza di criticità emerse nella sua attività.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni, che gli devono essere trasmesse dalle singole funzioni aziendali.

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico, emanati dalla società, o comunque posti in essere in violazione dei principi -previsti dalla società- della separazione delle funzioni o dell'attribuzione dei poteri, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza.

Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo, e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

Oltre al predetto sistema informativo, anche sulla base di quanto previsto nel punto 1.3 del presente

Modello, in materia di Tutela del dipendente che segnala illeciti, la Società ha istituito “canali informativi dedicati” verso l’O.d.V.:

- un canale informatico, costituito da una casella e-mail corrispondente al seguente indirizzo: odv@rime1.it Tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nell’attività di gestione della segnalazione.

L’O.d.V., per le attività di indagine, potrà avvalersi della funzione interne e/o di consulenti esterni indipendenti, ai quali si estende l’obbligo di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante.

Le segnalazioni pervenute all’O.d.V. sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l’accesso solo da parte dei componenti dell’Organismo.

Nel caso si ravvisino elementi di fondatezza del fatto, l’O.d.V., all’esito dell’attività istruttoria, inoltra la segnalazione alla Funzione Personale per l’eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. ESITO DELL’ATTIVITÀ DI *RISK ASSESSMENT*

Le fattispecie di reato, in relazione alle quali è applicabile il regime della responsabilità amministrativa degli enti, sono elencate sinteticamente nel presente Modello, nel capitolo dedicato alla descrizione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01. Tali fattispecie sono individuate in maniera più completa nell’Elenco delle fattispecie di reato, nonché nelle Parti Speciali, le quali rappresentano l’esito dell’attività di *Risk Assessment* svolta in **Rime 1 S.r.l.** e che riportano l’indicazione dei presidi di controllo adottati dalla società per prevenire i rischi identificati.

Come noto, l’individuazione delle aree nelle quali possono astrattamente essere commesse le fattispecie di reato rilevanti ex D.Lgs. 231/01, presuppone che all’interno della società siano vagliati tutti i processi aziendali. Il documento aziendale denominato “*Risk Assessment*” sintetizza il risultato di tale analisi.

In particolare, per garantire un’adeguata aderenza del Modello alla realtà aziendale, si è osservato il seguente approccio operativo:

- Analisi delle procedure e delle prassi operative seguite in azienda;
- *Gap analysis*;
- Interviste ai soggetti responsabili delle funzioni aziendali e ai consulenti esterni (RSPP).

La mappatura delle attività a rischio deve essere costantemente aggiornata, sia a seguito delle modifiche dei processi aziendali, sia a seguito delle modifiche legislative relative al catalogo dei reati per i quali si applica il D.Lgs. 231/01.

I risultati emersi dalla mappatura delle attività a rischio sono oggetto di specifica comunicazione periodica, da parte dell'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Unico.

Con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la società ha proceduto ad una attenta analisi finalizzata all'individuazione delle aree potenzialmente interessate, non escludendo aprioristicamente alcun ambito di attività, potendo in via del tutto astratta, tale casistica di reati, investire di fatto la totalità delle componenti aziendali.

All'esito dell'attività di *Risk Assessment* è emerso che, con specifico riferimento all'attività posta in essere da **Rime 1 S.r.l.**, le ipotesi di reato potenzialmente a rischio di commissione sono da individuarsi nelle seguenti fattispecie di reato:

- Corruzione e rapporti con la pubblica amministrazione;
- Corruzione tra privati;
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Reati ambientali;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Reati di criminalità organizzata;
- Reati informatici.

Non sono stati ricondotti a possibili profili di rischio le fattispecie di reato previste dai seguenti articoli:

- Art. 25 *quater* 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25 *quinquies* - Delitti contro la personalità individuale (ad esclusione del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
- Art. 25 *sexies* - Abusi di mercato.

Per una effettiva attività di prevenzione, finalizzata ad impedire la commissione dei reati, che con la predisposizione del Modello si intende scongiurare, sono stati previsti specifici sistemi di controllo interno basati su:

- adesione a previsioni legislative, norme interne e principi di comportamento;

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti), in modo da rendere verificabile ogni operazione, transazione o azione;
- formalizzata separazione delle funzioni e abbinamento di firme (es. funzione richiedente l'acquisto diversa dalla funzione erogante il pagamento), per evitare la concentrazione su un unico soggetto dell'agestione di un intero processo;
- definizione chiara di compiti e responsabilità, con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- adesione al Codice Etico, alle regole di comportamento e alle procedure organizzative, predisposte dalla società al fine di disciplinare ogni attività aziendale e improntare la stessa a criteri di trasparenza ed eticità;
- idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti, dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare un sistema di controllo in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente attraverso la redazione di verbali);
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice Etico delle regole previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In materia di sicurezza e salute sul lavoro la società presta particolare attenzione a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori e appaltatori;

- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per affrontare la difformità rispetto agli obiettivi fissati e alle regole del sistema di controllo.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi, adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dalla società sono sottoposte a monitoraggio pianificato, così come previsto dal sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro adottato dalla società.

8. FORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MODELLO E DIFFUSIONE DELLO STESSO NEL CONTESTO AZIENDALE

8.1 Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale

La Direzione del Personale cura la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Tale formazione è soggetta a verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di diffusione dell'informativa potranno essere svolte con le seguenti modalità:

- sessioni formative;
- note informative;
- comunicazioni annuali su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- apposite informative pubblicate sulla intranet aziendale;

Al fine di facilitare la formazione del personale in relazione ai contenuti del Modello organizzativo e del Codice di Etico, la società può procedere sia attraverso formazione in aula, che attraverso specifico programma di formazione on-line.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative saranno condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

La società considera la formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro una

componente essenziale del Modello.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro, richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo, nonché delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate nello stesso.

Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze, etc.

La società procederà alla formazione secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

8.2 Informativa a collaboratori esterni

Nelle lettere di incarico ai soggetti esterni (ad es. agenti, collaboratori, fornitori di beni o servizi), saranno allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al rispetto del Codice Etico. Nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, partnership, ecc.) saranno inoltre inserite specifiche clausole che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice Etico che prevedano, in ipotesi di violazione, la diffida al puntuale rispetto delle disposizioni predette, ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

9. SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 Sistema disciplinare

Un punto qualificante nella costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/01 è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso, nel Codice Etico nelle procedure organizzative.

Il sistema disciplinare deve, inoltre, tener conto dei seguenti contratti collettivi nazionali del lavoro:

- CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi;

- CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi.

Oggetto di sanzione sono, in particolare:

- le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell’ente;
- le violazioni del Modello commesse dai componenti degli organi di controllo; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, o operanti in nome e/o per conto della Società;
- le violazioni delle misure di tutela del dipendente o collaboratore che segnalano illeciti di cui al punto 1.3 del presente Modello nonché le segnalazioni di cui al predetto punto, effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con l’ente e costituiscono altresì una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Pertanto, poiché le regole imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dall’azienda in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare, l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale.

I nuovi precetti saranno soggetti alle garanzie procedurali di cui alla Legge n. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) ed alle specifiche disposizioni del CCNL.

Il presente sistema disciplinare, oltre ad essere caricato nella apposita bacheca digitale aziendale, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231 del 2001, e delle misure applicative definite dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, costituisce altresì una valida motivazione per l’estinzione del rapporto contrattuale nei confronti dei collaboratori non soggetti a vincoli di subordinazione, nei confronti dei quali si farà luogo all’applicazione dei generali rimedi di diritto civile.

Il tipo e l’entità della sanzione sarà individuato in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con
- riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del soggetto autore dell’illecito disciplinare, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti

dalla legge;

- alle mansioni del soggetto autore dell'illecito disciplinare;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, accertate eventuali violazioni, le comunica alla funzione Personale per l'avvio delle azioni necessarie, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato in merito all'esito del procedimento disciplinare.

Provvedimenti sanzionatori per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico sono definiti illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori sono quelle previste, nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo Nazionale ("CCNL") del settore Commerciale per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi e per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi.

Le singole fattispecie considerate e le sanzioni concretamente previste per la commissione dei fatti stessi assumono rilevanza a seconda della gravità della violazione.

Ai sensi dell'art. 225 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi *"l'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:*

- *1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;*
- *2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);*
- *3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;*
- *4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;*
- *5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di rigo e di legge.*

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- *ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della*

trattenuta;

- *esegua con negligenza il lavoro affidatogli;*
- *si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;*
- *non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.*

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- *arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;*
- *si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;*
- *commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.*

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- *assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;*
- *recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;*
- *grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma;*
- *infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;*
- *l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;*
- *l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;*
- *la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.*

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.”

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o nel Codice Etico ovvero di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti si

provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Delle violazioni commesse devono essere informati i vertici societari della società affinché assumano le decisioni necessarie.

9.2 Altre misure di tutela in caso di mancata osservazione delle prescrizioni del Modello

Misure nei confronti degli amministratori

Coloro che rivestono all'interno della società ruoli apicali hanno il dovere di orientare l'etica aziendale e di improntare la propria attività al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza. In caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte degli Amministratori, l'O.D.V. è tenuto quanto prima ad informarne l'Amministratore Unico, i quali provvederanno ad adottare ogni opportuna iniziativa consentita dalla legge, tra cui le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- una sanzione pecuniaria;
- la revoca di eventuali procure.

Nelle ipotesi in cui le eventuali violazioni siano di tale gravità da compromettere il rapporto di fiducia tra il singolo soggetto e la società, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea al fine di proporre la revoca dall'incarico.

Misure nei confronti di collaboratori esterni

I comportamenti tenuti da lavoratori autonomi (collaboratori occasionali, consulenti etc.) che contrastino con le linee di condotta indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dal Codice Etico determineranno l'applicazione delle clausole contrattualmente previste (penali e/o risoluzioni del contratto), nonché delle generali disposizioni di legge in materia di inadempimento e di giusta causa di recesso.

PARTE SPECIALE

SEZIONE “A”

**REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI,
ED ALTRI REATINEI RAPPORTI CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

1. SEZIONE “A” – Reati DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA Pubblica Amministrazione

La presente sezione si applica alle tipologie di reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione identificati dagli artt. 24, 25 e 25 *ter* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione dei reati applicabili, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

A.1. Reati applicabili alla Società

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, si evidenzia che tale reato, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, è stato inserito all’interno della presente sezione al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell’operativa aziendale.

Il D.l. 105/2023 (cd. Decreto Giustizia), convertito in legge 137/2023, ha apportato importanti novità anche in materia di Responsabilità amministrativa da reato. In particolare, si segnala l’introduzione nel catalogo dei reati presupposti del reato di “turbata libertà degli incanti” di cui all’art. 353 c.p. e di “turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” di cui all’art. 353-bis c.p.³.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

³ Implementazione necessaria a seguito dell’entrata in vigore della Legge 137/2023 che ha apportato modifiche al d.lgs. 231/2001

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta

o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di una organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali⁴.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione⁵.

Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

⁴ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o) della legge 9 gennaio 2019 n. 3

⁵ Numero aggiunto dall'art. 1, lett. d) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria+.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)⁶

Il reato di traffico di influenze illecite punisce colui che sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o di altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. e indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita. Tale fattispecie si differenzia dalle altre fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato ad un agente pubblico.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea⁷.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 353 c.p., posta a tutela sia della libera concorrenza sia del buon andamento della Pubblica Amministrazione, prevede un reato di pericolo che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nell'impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti per conto di Pubbliche Amministrazioni o comunque vengono poste in essere condotte

⁶ Norma introdotta nel catalogo dei reati presupposto ai sensi della l. 3 del 2019.

⁷ Parola aggiunta dall'art. 1, lett. e) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

finalizzate ad allontanare gli eventuali offerenti.⁸

Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353 bis c.p.)

La previsione incriminatrice mira a tutelare il regolare espletamento della procedura di scelta del contraente, finalizzata alla individuazione della offerta più conveniente per la Pubblica Amministrazione, ponendosi, pertanto, come presidio normativo antecedente all'art. 353 c.p.

Il reato, infatti, si configura nel caso in cui chiunque, mediante violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione⁹.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con

⁸ Norma introdotta nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del d.l. 10 agosto 2023 n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137

⁹ Norma introdotta nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del d.l. 10 agosto 2023 n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137

riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui qualunque soggetto, infatti si tratta di un reato comune e, peraltro, non richiede che il soggetto attivo sia necessariamente un privato ma può essere realizzato anche da dipendenti di un ente pubblico il quale abbia assunto l'obbligo di fornire prodotti ad altro ente pubblico, commette una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati dell'art. 355 c.p.¹⁰.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹¹

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocumento per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

Il reato, successivamente alla modifica effettuata dalla legge n. 3 del 2019 la quale ha abrogato la procedibilità a querela della persona offesa, è ad oggi procedibile d'ufficio.

¹⁰ Fattispecie di reato introdotta nel catalogo dei reati presupposto ai sensi dall'art. 5, comma 1, n. 2 del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

¹¹ Reato introdotto nell'art. 25-ter del Decreto 231 dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli esponenti aziendali e/o i consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.2. Attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. lgs. n. 231/2001 applicabili alla Società e all'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di corruzione tra privati:

- **Gestione del finanziamento** conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso, con riferimento alle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione.
- **Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti** competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- **Gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici competenti** (es. ARPA) nell'ambito delle attività di controllo, accertamento e ispezione sull'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale.

- **Richiesta di finanziamenti pubblici**, sono da considerare ipotesi di condotte concorsuali nei reati di truffa, malversazione e indebita percezione di erogazioni al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, ad esempio in relazione all’ottenimento di contributi pubblici necessari per lo svolgimento delle proprie attività di *business*.
- **Gestione del contenzioso e dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative e di vigilanza**, in tale ambito rientrano le attività relative alla gestione del contenzioso in sede amministrativa, tributaria, penale o civile. Tali attività, infatti, comportano contatti, anche per interposta persona (ad esempio, legali di fiducia della Società), con gli organi giudiziari o amministrativi competenti, nonché, eventualmente, con ausiliari dei medesimi, con organi di polizia giudiziaria, Guardia di Finanza, etc., cui compete lo svolgimento di attività ispettiva o di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, o infine rappresentanti delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d’Italia).
- **Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta di un finanziamento pubblico.**
- **Gestione dei flussi telematici con Enti Pubblici** che implicino l'accesso ai siti/piattaforme istituzionali (ad es. MEPA, Agenzia delle Entrate).
- **Gestione dei rapporti con le autorità di controllo** (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive, con riferimento a:
 - siti logistici;
 - uffici.
- **Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza**, l’Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.
- **Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti** (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti, si tratta di tutte le attività legate alla gestione delle relazioni con le principali Autorità di Vigilanza (es. Autorità Garante per la Privacy,

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, etc.) e degli adempimenti correlati (es. predisposizione e invio di dati previsti dalla normativa di riferimento o su richiesta dell'Autorità di Vigilanza).

- **Gestione dei rapporti con Funzionari competenti** (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- **Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici** in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.).
- **Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori per il conseguimento di finanziamenti** (ad es. finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali).
- **Selezione e assunzione del personale dipendente**, si tratta delle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali.
- **Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse** (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.
- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto**, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento.

- **Gestione dei rapporti con clienti privati**, con particolare riferimento alle richieste di offerta pervenute da clienti privati e pubblici per lo smaltimento dei rifiuti di competenza della Società.
- **Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari**, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.
- **Rapporti con l'amministrazione finanziaria**, possono presentare profili di rischio le attività svolte da funzioni che intrattengono in via ordinaria rapporti con l'amministrazione finanziaria per quanto attiene in particolare alle dichiarazioni dei redditi e a tutti i restanti adempimenti previsti dalla legislazione di settore.

A.3. Condotte vietate dalla Società

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento della Aree a Rischio individuate in precedenza - a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale, nelle policy adottate formalmente dall'Azienda, al fine di prevenire la commissione dei Reati nei rapporti con la P.A..

In particolare, agli esponenti aziendali, in via diretta, e ai Consulenti esterni tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, è fatto divieto di:

1. tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati nei rapporti con la P.A.;
2. effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
3. distribuire e/o ricevere omaggi e regali a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore (intendendosi come tali quelli di presumibile valore unitario non superiore ad € 150,00) - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e tale documentazione deve essere portata a conoscenza dell'OdV;
4. sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati per i quali non si abbia un diritto di accesso legittimo oppure attraverso procedure trasparenti;

5. esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
6. utilizzare criteri di selezione del personale che non garantiscano che la scelta venga effettuata in modo trasparente;
7. riconoscere compensi in favore dei Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
8. presentare dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
9. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
10. effettuare pagamenti in contanti oltre il limite di € 1.000,00, in ogni caso, i pagamenti non eccedenti tale somma dovranno essere supportati da idoneo giustificativo;
11. condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero.

A.4. Principi di controllo specifici

- Gestione del personale: all'interno degli uffici della Società sono presenti dei faldoni che contengono al loro interno documentazione inerente ad ogni singolo dipendente e/o consulente esterno, tale documentazione, inoltre, è anche presente nelle cartelle digitali. All'interno delle predette cartelle sono presenti gli elenchi del personale dipendente attivo e di quello cessato con i relativi contratti di assunzione. Inoltre, la Società si avvale uno studio professionale esterno che svolge l'attività di consulente del lavoro al fine di svolgere una corretta gestione del personale dipendente e/o dei consulenti esterni.
- gestione degli adempimenti fiscali: avviene attraverso un doppio controllo interno ed esterno alla Società. Avviene, dunque, una verifica sulle dichiarazioni del Modello Unico/770/IVA e altri tributi minori predisposte e compilate dal consulente fiscale sulla base del bilancio d'esercizio, a cura della

funzione amministrativa; nonché l'approvazione dell'inoltro delle dichiarazioni dall'amministrazione finanziaria, da parte dell'Amministratore Unico.

- gestione del contenzioso e dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative e di vigilanza: i rapporti con l'Autorità giudiziaria, in occasione di procedimenti giudiziari, devono essere gestiti esclusivamente dall'Amministratore Unico e, in sua assenza, da persone debitamente autorizzate all'interno della Società, con il supporto dei legali esterni, nominati dalla Società. Inoltre, la documentazione da inviare all'Autorità giudiziaria (mezzi probatori, atti, ecc.) deve essere verificata dai legali esterni e approvata dai soggetti coinvolti nel procedimento.

- gestione delle visite ispettive da parte di funzionari pubblici: le visite ispettive devono essere gestite dall'Amministratore unico della Società e, successivamente, seguite, in mancanza dell'Amministratore unico, da soggetti specificatamente individuati e autorizzati. L'ufficio amministrativo deve conservare tutta la documentazione relativa alle visite e ad eventuali richieste di documentazione ricevute, dei verbali predisposti dai funzionari pubblici in occasione delle visite e dei documenti consegnati.

- gestione della carta aziendale: la Società si è dotata di una sola carta di debito aziendale che viene utilizzata dall'Amministratore Unico e dal Responsabile Commerciale in caso di necessità. L'utilizzo che ne viene fatto è per l'acquisto di beni di necessità della Società ovvero come rifornimento carburante per il soggetto che si occupa di gestione del commerciale. L'importo mensile che viene utilizzato è di circa € 200,00, inoltre il massimale è di € 500,00. È stata predisposta la delega all'utilizzo per il Responsabile commerciale ed è stato adottato un regolamento aziendale sull'utilizzo della carta di debito in utilizzo presso l'azienda, il quale sarà allegato al presente modello.

SEZIONE “B”

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

2. SEZIONE “B” – Reati Informatici

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 24-*bis* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione dei reati applicabili, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

B.1. Reati applicabili alla Società

L’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 24-*bis*, relativo ai reati informatici ed al trattamento illecito dei dati.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti.

Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-*bis* c.p.)

L’articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D.lgs. 82/2005).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L’accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l’accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617*quater*.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis*.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Tale reato si realizza se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

B.2. Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono:
 - dati di marketing;
 - informazioni riservate di enti pubblici;
 - informazioni bancarie;
 - dati di fatturazione o di credito;
 - dati relativi a pagamenti.
- Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali, con particolare riferimento a:
 - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società;
 - gestione della rete telematica;
 - manutenzione dei client assegnati al personale dipendente della Società;
 - gestione delle credenziali di autenticazione.
- Gestione dei flussi telematici con Enti Pubblici che implicino l'accesso ai siti/piattaforme istituzionali (ad es. MEPA, Agenzia delle Entrate).

B.3. Condotte vietate dalla Società

Nell'espletamento delle attività aziendali e espressamente vietato:

1. porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
2. divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
3. utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta.

B.4. Principi di controllo specifici

La Società ha individuato le attività e le condotte che devono essere rispettate dai destinatari della presente Parte Speciale:

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione;
- è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi.

SEZIONE “C”

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

3. SEZIONE “C” – Reati di criminalità organizzata

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 24 *ter* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione dei reati applicabili, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

C.1. Reati applicabili alla Società

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 24 *ter* riguardante i delitti in materia di criminalità organizzata.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.) e Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Con riferimento alle fattispecie di **Associazione per delinquere, art. 416 c.p.**, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall’effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell’associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all’associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio della Società medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l’occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Con riferimento alle fattispecie di **Associazione di tipo mafioso anche straniera, art. 416 bis c.p.**, la sanzione penale è collegata al carattere della c.d. “mafiosità” che ricorre quando gli associati si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per: *i*) commettere delitti; *ii*) acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; *iii*) realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; *iv*) al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La fattispecie di **Scambio elettorale politico-mafioso, art. 416 ter c.p.**, sanziona chiunque accetti la promessa di procurare voti con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis (c.d. “mafiosità”) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra La stessa pena si applica a colui che prometta promette di procurare voti con le modalità di cui sopra.

C.2. Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società è stata individuata la seguente attività sensibile:

- coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) e/o avente i caratteri di cui all'art. 416 bis c.p.

C.3. Principi di controllo specifici

Tutti i destinatari del modello sono tenuti all'osservanza del codice etico adottato dalla Società, al fine di pervenire la commissione dei reati individuati nella presente sezione.

La società al fine di garantire gli adeguati presidi nell'ambito delle attività sensibili:

- si impegna a garantire che tutti i Destinatari, Partners e Consulenti siano informati circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando:

- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro;

- statistiche ISTAT;
- studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
- rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni similari nell'ambito delle diverse aree territoriali;
- informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati;
- si impegna a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.

SEZIONE “D”

REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

4. SEZIONE “D” – Reati contro l’industria e il commercio

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall’ art. 25 *bis* 1 del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

D.1. Reati applicabili alla Società

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha inserito nel Decreto 231 l’art. 25-*bis*.1, che estende la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti contro l’industria e il commercio.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti:

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato punisce chiunque nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La disposizione normativa è atta a tutelare l’interesse del consumatore ed il rispetto della norma consumeristica. Infatti, il reato punisce chiunque detenga per la vendita ovvero pone in vendita o mette in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto¹².

D.2. Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall’art. 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società è stata individuata la seguente attività sensibile:

- gestione della commercializzazione dei prodotti di assistenza sanitaria e delle attività di manutenzione connesse;
- Utilizzo di prodotti industriali provenienti da fornitori terzi.

¹² Articolo modificato dall’art. 52, comma 1 L. 27 dicembre 2023 n. 206

D.3. Condotte vietate dalla Società

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-bis ed art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001).

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- a) utilizzare prodotti di dubbia origine o i cui marchi possano essere contraffatti;
- b) perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti ed i loro servizi;
- c) sviluppare campagne pubblicitarie e/o comunicazioni al pubblico la cui finalità è quella di screditare uno o più concorrenti;

D.4. Principi di controllo specifici

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs 231/2001, la Società ha previsto l'adozione e l'attuazione di una corretta *due diligence* che preveda un presidio di controllo sugli acquisiti provenienti da fornitori terzi relativi a prodotti che vengono inseriti in commercio da Rime 1 S.r.l.. Inoltre, la Società impone di verificare sempre l'origine e la provenienza dei prodotti, in particolare di quelli forniti da terzi; di verificare che l'etichettatura corrisponda al vero

SEZIONE “E”

REATI SOCIETARI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

5. SEZIONE “E” – REATI SOCIETARI

La presente sezione si applica alla tipologia di reato identificato dall’art. 25-ter del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

Il d.lgs 19/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere introduce la fattispecie di cui all’art. 54 d.lgs. 19/2023.

E.1. Reati applicabili alla Società

L’art. 3 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito della riforma del diritto societario ha introdotto l’art. 25 *ter* che estende il regime di responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati societari.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, si evidenzia che tale reato, pur essendo previsto nel codice civile unitamente ai citati reati societari, è stato inserito all'interno della Parte Speciale "Reati di Corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell'operatività aziendale.

False od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del d.lgs 19/2023)

La norma in esame punisce la condotta di chiunque, nell'ambito degli adempimenti prescritti dalla disciplina legislativa volta ad attuare le disposizioni eurounitarie, formi documenti in tutto in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare attestante il regolare

adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione di cui all'art. 29 d.lgs. 19/2023.¹³

E.2. Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - gestione amministrativa e contabile del magazzino;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - operazioni straordinarie;
 - operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegata ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera dell'Amministratore Unico.
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.

¹³ Il reato è stato inserito dal d.lgs 19/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

E.3. Condotte vietate dalla Società

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Pertanto, è fatto obbligo che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto oltre che nelle policy e procedure cui la Società fa riferimento diretto o indiretto.

Sarà, dunque, necessario che tutti i soggetti che svolgono attività all'interno della Società:

1. tengano un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservino rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurino il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

E.4. Principi di controllo specifici

- gestione della predisposizione delle comunicazioni sociali: suddetti documenti devono essere redatti in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna

funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili.

- gestione nella tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci: la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili, oltre che nei documenti a questi ultimi connessi.

Inoltre, tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

SEZIONE “F”

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

6. SEZIONE “F” – Reati di “salute e sicurezza in materia dei luoghi di lavoro”

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall’ art. 25 *septies* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

F.1. Reati applicabili alla Società

La L. 123/2007 prevede un'estensione della responsabilità amministrativa introducendo l'art. 25 *septies*, relativo ai "reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia

del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

F.2. Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società è stata individuata la seguente attività sensibile:

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e successive modifiche e integrazioni (D. Lgs. 106/09 Decreto correttivo).

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;

F.3. Principi di controllo specifici

In merito ai controlli specifici adottati dalla società al fine di scongiurare il verificarsi dei reati di cui sopra si rimanda integralmente al D.V.R. adottato dalla società in sede di attuazione della normativa in tema di rischio reato connesso ai delitti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

SEZIONE “G”

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

E

**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI¹⁴**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

¹⁴ L’art. 6-ter comma 2, lett b) del d.l. 105/2023, convertito con modificazioni dalla l. 137/2023 ha modificato la rubrica dell’art. 25 octies 1., introducendo, altresì, nel novero dei reati presupposto il delitto di cui all’art. 512 bis c.p.

7. SEZIONE “G” – Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori¹⁵

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall’ art. 25 *octies* e dall’art. 25 *octies*.¹⁶ del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

G.1. Reati applicabili alla Società

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativo all’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel Decreto 231 l’art.25-*octies* che estende l’ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.). Inoltre, l’art. 3 della Legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio all’art. 648-*ter*.1 c.p., prevedendo altresì il suo inserimento all’interno dell’art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001.

Il D.l. 105/2023 (cd. Decreto Giustizia), convertito in legge 137/2023, ha apportato importanti novità anche in materia di Responsabilità amministrativa da reato. In particolare si segnala l’introduzione nel catalogo dei reati presupposti del reato di “trasferimento fraudolento di valori” di cui all’art. 512 bis c.p.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

¹⁵ L’art. 6-*ter* comma 2, lett b) del d.l. 105/2023, convertito con modificazioni dalla l. 137/2023 ha modificato la rubrica dell’art. 25 *octies* 1.

¹⁶ Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque fittiziamente attribuisce ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione del delitto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.¹⁷

G.2. Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Attività di selezione del fornitore e stipula dei contratti.
- Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - autorizzazione e invio dei pagamenti;
 - inserimento/modifica delle coordinate bancarie del fornitore.

¹⁷ Norma inserita all'interno del catalogo dei reati presupposto mediante il d.l. 105/2023 convertito in L. 137/2023

- Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte.

G.3. Condotte vietate dalla Società

I soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio);
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
7. accertarsi sempre dell'origine del flusso finanziario;
8. rispettare le procedure relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione dei relativi adempimenti;

9. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nella predisposizione delle comunicazioni sociali.

G.4. Principi di controllo specifici

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner;
- effettuazione di controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- diniego di accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a € 3.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

SEZIONE “H”

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

8. SEZIONE “H” – Reati in materia di violazione del diritto d’autore

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall’ art. 25 novies del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identifica le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

H.1. Reati applicabili alla Società

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha inserito nel Decreto 231 l’art. 25 novies che prevede l’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, Legge 633/1941)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software”, si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell’autore; mentre con “banche dati”, si intendono le raccolte di opere,

dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

H.2. Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 applicabili alla Società è stata individuata la seguente attività sensibile:

- utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

H.3. Principi di controllo specifici

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, la Società ha previsto l'adozione e l'attuazione di strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- il divieto di utilizzare sistemi di file sharing e software applicativi privi delle necessarie autorizzazioni / licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- la regolamentazione degli acquisti di hardware e software tramite specifici contratti siglati con il produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso;
- strumenti di autorizzazione per l'accesso alle applicazioni da parte del personale;
- la definizione delle modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei contrattisti;
- la definizione di ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa;
- l'inventariazione degli *asset* aziendali (incluse le basi dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico e l'adozione di politiche di conformità legale (*copyright*), ove applicabili;
- l'adozione di misure a garanzia della sicurezza del sistema informatico e telematico, ad es.:
 - misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base delle funzionalità di sicurezza disponibili e per le basi dati e i sistemi operativi da esse sottese);
 - la protezione da *software* pericoloso (es. *worm* e virus);

- la previsione di strumenti di protezione idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il *business* aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
- l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni.

SEZIONE “I”

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI

O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

9. SEZIONE “I” – Reati di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria”

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall’ art. 25 *decies* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

I.1. Reati applicabili alla Società

La Legge 3 agosto 2009, n.116 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione” adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per il reato di cui all’art. 377-*bis* c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” (art. 25 *decies* del Decreto 231).

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile è il seguente:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

L’art. 377-*bis* c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

I.2. Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall’art. 25 *decies* del D. Lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell’ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

SEZIONE “L”

REATI AMBIENTALI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

10. SEZIONE “L” – REATI ambientali

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall’ art. 25-*undecies* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identificate le attività sensibili ed indicate gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

L.1. Reati applicabili alla Società

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 recante “*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*” ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’articolo 25-*undecies*, l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Inoltre, la norma punisce anche la condotta di inquinamento prodotta in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette , nonché assume rilevanza penale l’inquinamento che causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico¹⁸.

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituisce disastro ambientale alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Inoltre, quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno

¹⁸ Il comma 2 è stato modificato a livello sanzionatorio dall’art. 6 ter co. 3 lett. b) del d.l. 105/2023 convertito dalla l. n. 137/2023

di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.¹⁹

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)

Tale fattispecie punisce le condotte di cui agli artt. 452 *bis* – 452 *quater* c.p. se commesse per colpa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Al secondo comma è prevista una pena più alta se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali.

In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione del valore limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11); – scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).

Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006)

¹⁹ Il comma 2 è stato modificato a livello sanzionatorio dall'art. 6 ter co. 3 lett. b) del d.l. 105/2023 convertito dalla l. n. 137/2023

Il primo comma dell'art. 256 del D.lgs. 162/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193, comma 9, del D.lgs. 152/2006, per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.lgs. 152/2006)

Tale fattispecie punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.lgs. 152/2006)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 del D.lgs. 152/2006)

L'art. 260-bis, comma 6, del D.lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

In aggiunta a tale elencazione, va osservato che, in genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di **natura colposa**, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

Inoltre, si evidenzia, che l'art. 4 del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, ha modificato l'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", intendendo punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- i soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto di cui all'articolo 189, comma 3;
- i soggetti identificati nell'articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico e che incorrono nella pena dell'articolo 483 del codice penale nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto;
- soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti;
- i soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti identificati nell'articolo 220 comma 2;

In particolare, prima di individuare le aree sensibili è doveroso fare una premessa relativa al concetto stesso di ambiente, sotteso alla normativa di settore.

Sul punto, la Corte di Cassazione²⁰, avallata peraltro dalla Corte Costituzionale²¹, ha da tempo adottato una lettura ampia della nozione di ambiente, che include anche atti a contenuto meramente urbanistico- edilizio. In questo senso, è stato affermato che, seppure il termine urbanistica non compare nel testo dell'art. 117 Cost., <<ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte del governo del territorio>>. La Corte costituzionale, dunque, configura l'ambiente come valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, costituisce una materia trasversale, che interessa e coinvolge competenze diverse, che riguardano profili differenti, che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.

L'ambiente, pertanto, oltre a essere un bene di natura personale strettamente connesso alla tutela della salute, è anche bene collettivo.

Dunque, la Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute in questa Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati descritti nella presente sezione.

L.2. FUNZIONI E DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nella presente Sezione denominati Reati ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i

²⁰ Cfr., ad es., Cass. Pen., Sez. III, 3 febbraio 2011, n. 3872.

²¹ A cominciare dalla sentenza Corte Costituzionale 1° ottobre 2003, n. 3032.

principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigrammi aziendali, completi della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati
- CCNL
- Codice etico

Con riferimento alla normativa sull'ambiente:

- Decreto Legislativo n. 121/2011;
- Decreto Legislativo n. 202/2007;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (di cui DLgs n 205/2010 e DLgs n 128/2010)
- Legge n.549/1993;
- Legge n. 150/1992;.
- SGA (Schema di gestione Ambientale);
- Manuale di Gestione (MG), Procedure di Gestione (PG), Istruzioni operative (IO) adottate da Rime 1 Srl. nel rispetto della normativa ambientale, a titolo esemplificativo:
 - (i) Manuale di gestione, MG ed. 3, Rev. 3, del 27 febbraio 2024;
 - (ii) Procedura di gestione, Risorse, competenze e consapevolezza, PG 5.1-01, Ed. IV, Rev. 5 del 15 febbraio 2024;
 - (iii) Procedura di gestione, Accettazione e controllo del materiale in ingresso, PG. 5.6-01, Ed. V, Rev. 1 del 15 febbraio 2024;
 - (iv) Istruzione Operativa, Gestione Amministrativa dei rifiuti: Registri di carico e scarico e formulari, IO 5.6-14, Rev. 3 dell'11 marzo 2024.
- Ogni altra normativa interna adottata da RIME 1 Srl in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di RIME 1 S.R.L. nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'esplicito divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

L. 3 ASPETTI GENERALI

La Società dispone delle seguenti certificazioni:

- 1) Certificazione emessa dalla Società CERTIQUALITY S.R.L. circa il sistema di gestione ambiente conforme alla norma **UNI EN ISO 14001:2015** (emissione corrente 5 aprile 2024 e data di scadenza 13 aprile 2027), per le attività di (i) selezione e trattamento meccanico attraverso frantumazione, deferrizzazione e vagliatura di scarti edili finalizzati alla produzione di aggregati recuperati, (ii) stoccaggio di rifiuti a base di gesso destinati al recupero, (iii) Stoccaggio e riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti legnosi destinati al recupero;
- 2) Certificazione emessa dalla Società CERTIQUALITY S.R.L. circa il sistema di gestione e sicurezza conforme alla norma **UNI ISO 45001:2018** (Emissione Corrente 19 dicembre 23 e data Scadenza 18 dicembre 2026), per le attività di (i) selezione e trattamento meccanico attraverso frantumazione, deferrizzazione e vagliatura di scarti edili finalizzati alla produzione di aggregati recuperati, (ii) stoccaggio di rifiuti a base di gesso destinati al recupero. Stoccaggio e riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti legnosi destinati al recupero;
- 3) Certificazione di Registrazione EMAS²² emessa dalla Società CERTIQUALITY S.R.L. circa il sistema di gestione ambientale conforme al **Regolamento EMAS**. Il sistema di

²² Alla data dell’adozione del presente MOG 231/2001 in corso di ammissione del certificato.

gestione ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. Pertanto, l'Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS.

In virtù, delle Certificazioni, conseguite ed in corso di validità, il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) segue la disciplina dell'Autocertificazione.

È doveroso evidenziare che le procedure semplificate rappresentano una deroga di legge all'autorizzazione all'esercizio di una attività di recupero di rifiuti, sostituendo esclusivamente l'autorizzazione prevista in via ordinaria dall'art. 208 del decreto legislativo 152/2006.

L'AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all'art. 3, D.P.R. n. 59/2013, ossia:

- autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e ss., D.L.vo n. 152/2006);
- comunicazione preventiva per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.L.vo n. 152/2006);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269, D.L.vo n. 152/2006);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (art. 272, D.L.vo n. 152/2006);
- il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, n. D.L.vo 99/1992);

- comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216, D.L.vo n. 152/2006).

L'AUA dura 15 anni dal rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, presentando la relativa domanda al SUAP: solo nel caso in cui non sia cambiato nulla il gestore potrà fare riferimento a quanto già depositato. Le tempistiche e le modalità procedurali sono uguali a quelle previste per il primo ottenimento dell'AUA.

Il D.P.R. richiama le comunicazioni di cui agli artt. 215 e 216 del testo unico ambientale, che disciplinano, rispettivamente, l'autosmaltimento e le operazioni di recupero. La gestione non autorizzata dei rifiuti è sanzionata dall'art. 256 del TUA, il cui primo comma contempla espressamente le comunicazioni di cui agli artt. 215 e 216.

Sul punto è doveroso evidenziare che la giurisprudenza equipara l'assenza di titolo abilitativo alla presenza di un titolo scaduto o sospeso, ove per titolo sospeso s'intende << l'omesso o tardivo versamento del diritto annuale di iscrizione alla competente Autorità >>²³. Ne consegue che è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 in caso di esercizio di una delle attività di gestione dei rifiuti durante il periodo di sospensione dell'iscrizione a causa dell'omesso o tardivo versamento del diritto annuale.

Nel caso di specie, è doveroso evidenziare che l'attività della RIME 1 si svolge in un'area di cui l'Azienda ha la disponibilità giuridica in forza di un contratto di Locazione, ove la parte locatrice è la TIBERI Srl.

La Rime 1 Srl è in possesso di AUA, adottata con Determinazione Dirigenziale n. 4663 del 21 ottobre 2015 (validità 15 anni) in sostituzione della Comunicazione di rinnovo attività ex art. 214-216 D.Lgs. 152/2006 per l'attività di recupero rifiuti punto 9.12 del DM 5 febbraio 1998- Tipologia di rifiuti di legno e sughero quantità complessiva 10.750 tonn./anno e, in sostituzione del provvedimento autorizzativo D.D. RU 306 del 30 gennaio 2012 per le emissioni in atmosfera.

La Rime 1 Srl è in possesso dell'Autocertificazione di rinnovo dell'Autorizzazione n. 61 (rilasciata dal Commissario Delegato per l'emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio – validità di 10 anni) resa ai sensi dell'art. 209 del D.L.gs. 152/06 e s.m. e i. (Acquisita da Roma Capitale,

²³ Cfr. Cass. Pen., III Sez., 15 maggio 2007, n. 24467.

Dipart. X con Prot. QL33781 del 17 novembre 2005, per l'attività di gestione dei rifiuti inerti.

Lo stesso protocollo QL33781 del 21 maggio 2014 rappresenta il nullaosta per lo stoccaggio dei rifiuti a base di gesso (CER 170802) in cassoni scarrabili nell'area di messa in riserva già autorizzata.

Inoltre, in data 15 maggio 2020 veniva presentata domanda di rinnovo di autorizzazione in autocertificazione con protocollo assegnato all'Ente competente numero QL/2020/0032981.

Come previsto dall'art. 209 TUA le imprese che risultano certificate norme EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa all'autorità competenti.

La Rime 1 Srl, come sopra già chiarito è certificata sia per la EN ISO 14001 che per la UNI ISO 45001.

Pertanto, il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale è garantito attraverso lo SGA/ISO 14001: 2015 – registrazione EMAS, sottoposto a costanti aggiornamenti occasionati da intervenute modifiche normative e strutturali aziendali

Le attività e il monitoraggio aziendale, anche attraverso gli AUDIT eseguiti dalla società di Certificazione, da ultimo eseguiti in data 28,29 e 30 marzo 2024, in materia ambientale consentono una prevenzione e una mitigazione dei rischi attraverso la pianificata attività di autocontrollo e sorveglianza potenziale svolta da auditor della Società di Certificazione.

I controlli e la verifica dell'organizzazione delle suddette Autorizzazioni e dei relativi adempimenti quali versamento annuale e rinnovo delle relative polizze fideiussore sono indicate nello scadenzario adempimenti denominato M 6.1-2, condiviso tra il Responsabile Sistema Gestione Ambientale (RSGA) e la Direzione. In tal senso sono previste riunioni di coordinamento e pianificazione, con periodicità fissa prima della scadenza di sei mesi - termine di presentazioni dei suddetti rinnovi.

Inoltre, il recupero o lo smaltimento dei materiali di scarto del processo di trattamento è affidato a terzi autorizzati.

Tutti gli obblighi e le procedure relativi al FIR (Formulario di identificazione Rifiuti), ai registri di carico e scarico e al MUD sono rispettati.

L. 4 PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

Con riferimento ai reati ex art. 25 *undecies* si sono rilevati processi sensibili:

1. Identificazione degli impatti ambientali e gestione di obiettivi, traguardi e programmi;
2. Gestione degli obblighi normativi da ottemperare e gestione della documentazione ambientale;
3. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti:
 - Gestione della produzione, della classificazione, della raccolta, del deposito e dello smaltimento dei rifiuti di produzione;
 - Gestione della redazione della documentazione di legge (formulari, certificati, Mud, etc.);
 - Gestione delle attività di trasporto e smaltimento rifiuti tramite imprese esterne autorizzate;
4. Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi;
5. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera
6. Gestione delle non conformità;
7. Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali.
8. Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori.
9. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale.
10. Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifiche delle relative scadenze e previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.

Sono state rilevate le attività nell'ambito di ciascun processo.

A ciascun'attività è stata inoltre associata una scheda specifica che documenta:

- Aree e attività a rischio;
- Controlli preventivi

AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI
Identificazione degli impatti ambientali e	Valutazione della significatività degli impatti

<p>gestione di obiettivi, traguardi e programmi;</p>	<p>ambientali e degli impatti ad essa connessi è stata condotta secondo la metodologia riportata nella relativa procedura di sistema ed utilizzando un foglio di calcolo dedicato nel quale la valutazione degli aspetti è stata effettuata sulla base dell'analisi ambientale del processo produttivo Rime 1 e delle attività di supporto con esso correlate è riportato un prospetto degli aspetti ambientali applicabili alla RIME 1 con indicazione di quelli significativi nella DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2024-2027.</p>
<p>Gestione degli obblighi normativi da ottemperare e gestione della documentazione ambientale</p>	<p>Adozione di una specifica politica ambientale e di sicurezza, stabilendo obiettivi, che considerano le prescrizioni legali, gli aspetti ambientali significativi.</p> <p>particolare, in relazione alla gestione degli obblighi normativi si riportano le seguenti procedure aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scadenario adempimenti con alert delle relative scadenze condiviso tra il RSGA e la Direzione; - Manuale di gestione MG Ed. 3, Rev. 3 del 27 febbraio 2024; - Procedura di gestione, Risorse, competenze e consapevolezza, PG 5.1-01, Ed. IV, Rev. 5 del 15 febbraio 2024; - Procedura di gestione, Accettazione e controllo del materiale in ingresso, PG.

	<p>5.6-01, Ed. V, Rev. 1 del 15 febbraio 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruzione Operativa, Gestione Amministrativa dei rifiuti: Registri di carico e scarico e formulari, IO 5.6-14, Rev. 3 dell'11 marzo 2024. - Lista di riscontro AUDIT interno ISO 14001/EMAS, M6.4-2; - Lista di riscontro Audit interno 45001, M6.4-6 - Riesame della Direzione, Ed. IV, PG 7-01.
<p>Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione della produzione, della classificazione, della raccolta, del deposito e dello smaltimento dei rifiuti di produzione; • Gestione della redazione della documentazione di legge (formulari, certificati, Mud, etc.); • Gestione delle attività di trasporto e smaltimento rifiuti tramite imprese esterne autorizzate; 	<p>In particolare, in relazione alla gestione degli adempimenti in merito alla gestione rifiuti, si riportano le seguenti procedure aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruzione operativa, Gestione Amministrativa dei rifiuti: Registri di carico e Scarico e Formulari , IO 5.6-14, Rev. 3 dell'11 marzo 2024; - Istruzione operativa, Decalogo per ditte esterne, IO 5.3-1 del 15 novembre 2023; - Individuazione addetto accettazione materiali, in Procedura di gestione, Risorse, competenze e consapevolezza, PG 5.1-01, Ed. IV, Rev. 5 del 15 febbraio 2024; - Procedura di gestione, Accettazione e controllo del materiale in ingresso, PG. 5.6-01, Ed. V, Rev. 1 del 15 febbraio 2024;

	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco Fornitori – Registro consegna DA e DUVRI, M 5.3-2; - DUVRI, Manuale, M. 5.3-4 - Informazioni inerenti il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, Edizione 3, Istruzione operativa, IO 5.6-2 del 15 febbraio 2024; - Elenco Fornitori trasporto/smaltimento rifiuti, M 5.6-1 - Gestione dei rifiuti prodotti, PLS del 17 novembre 2011; - Registro FIR respinti, M. 5.6-6 <p>Le procedure menzionate consentono alla RIME 1 Srl di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, si prevede l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso il proprio laboratorio ovvero laboratori qualificati;
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- Aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;- Nel caso in cui il produttore di rifiuti è una ditta esterna alla Rime 1 Srl, quest'ultima dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;- Gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;- Compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;- a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI (o RENTRI ancora non entrato in vigore), si deve seguire la procedura indicata nella normativa di riferimento;- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.
--	--

<p>Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi idrici</p>	<p>Autorizzazione allo scarico sul suolo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Vasca Imhoff) risulta presente con scadenza al 4 febbraio 2026.</p> <p>Inoltre, lo smaltimento dei fanghi biologici della vasca Imhoff (smaltimento EER 200304) a ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 127 TUA avviene su base dell'autorizzazione allo scarico avente protocollo QL 8095 del 4 febbraio 2022, rinnovata e ad oggi con scadenza prevista il 31 dicembre 2024)</p> <p>per detta attività la Rime 1 srl, effettua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlli in relazione agli Audit di per il Sistema di gestione Ambientale, per cui sussistono le certificazioni; - Scadenzario adempimenti con alert delle relative scadenze condiviso tra il RSGA e la Direzione
<p>Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera</p>	<p>La Rime 1 adotta i seguenti principi di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificazione e aggiornamento dei punti di emissione e dei punti di campionamento; - definizione del programma dei campionamenti e delle analisi delle emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e della normative vigente; - monitoraggio dei dati riguardanti le emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti

	<p>effettuati, tramite report condivisi con la Direzione.</p> <p>Inoltre, la Rime 1 Srl si pone come obiettivo quello di individuare e standardizzare tali controlli in una procedura interna aziendale che disciplini la gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissioni applicabili.</p>
Gestione delle non conformità;	Per detta attività la Rime 1 Srl: ha adottato la Procedura di Gestione Non conformità, Raccomandazioni e Azioni Correttive, Ed. II, PG 6.2-01, Rev. Del 22 marzo 2024.
Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali.	<p>Organigramma Nominativo tramite il Modulo M 5.1 Ed. VII R5 dell'11 marzo 2024, in cui sono individuati:</p> <p>Direzione</p> <p>Responsabile Amministrazione</p> <p>Responsabile Gestionale</p> <p>Direttore Tecnico</p> <p>Addetto al controllo delle relazioni Contrattuali e industriale</p> <p>Addetto accettazione materiale</p> <p>Conduttore Impianto</p> <p>Conduttore Mezzi Meccanici</p> <p>Operatore a Terra</p> <p>Preposti</p>
Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori	<p>Per detta attività la RIME 1 Srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevede attività di informazione di tutti i lavoratori, come da programma di

	<p>formazione del personale M 5.2-3 Rev. 2 del 3 febbraio 2017 aggiornato al 22 marzo 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevede attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato.
<p>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale.</p>	<p>Per detta attività la Rime 1 Srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevede un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando consulenti esterni dotati di specifiche competenze (Società di Consulenza Ambientale).
<p>Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifiche delle relative scadenze e previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.</p>	<p>Per detta attività la Rime 1 Srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisisce e conserva la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale, negli uffici della propria sede; • conserva la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica; • conserva la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale, tramite elenchi documenti, M 5.4-1 Rev. 0 del 22 gennaio 2010 aggiornato al 27 marzo 2024;

	<ul style="list-style-type: none"> • Scadenario adempimenti con alert delle relative scadenze condiviso tra il RSGA e la Direzione; • verifica periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente; • assicura la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei "Rapporti semestrali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per gli Impianti, finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.
--	--

L. 5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a) operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- b) compilare e conservare tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- c) verificare e conservare tutte le autorizzazioni ambientali di soggetti terzi con cui la società intrattiene rapporti di collaborazione per attività che possono avere impatti sull'ambiente ovvero sottoposte alla disciplina di cui al D.gs. 152/2006;
- d) collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- e) riesaminare i processi produttivi e le attività svolte per minimizzare gli impatti ambientali da essi generali, prediligendo le migliori tecnologie disponibili;

- f) rispettare il codice etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità dell'ambiente;
- g) seguire le intenzioni e le direttive della politica ambientale corporate;
- h) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- i) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- j) prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- k) prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- l) prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- m) prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- n) prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- o) prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione.

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

L.6 TRACCIABILITÀ

Tutti gli adempimenti alle previsioni elencati in tabella sopra riportata sono compiutamente documentati ad opera dei soggetti cui essi competono (RSGA).

La tracciabilità è garantita anche mediante l'archiviazione elettronica dei documenti di processo.

Tutti i documenti sono protocollati a cura dei soggetti competenti e sono archiviati negli ambiti aziendali di appartenenza di ciascuno di essi.

L.7 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati presupposto previsti nella presente sezione, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle misure preventive previste, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto previsto in questa sezione sono:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati previsti nella presente sezione; l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente

Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree sensibili individuate nella presente Parte speciale;

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle aree sensibili, volte ad accertare, da un lato, il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati che costituiscono fattore di rischio;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. I flussi informativi minimi, verso l'OdV, dunque con possibilità che gli stessi sia costantemente aggiornati ed integrati, sono costituiti da:
 - (i) nuovi provvedimenti autorizzativi o modifiche a quelli esistenti;
 - (ii) Piano di sorveglianza ambientale;
 - (iii) gli esiti analitici in attuazione del Piano di monitoraggio e controllo;
 - (iv) relazione con periodicità non superiore a mesi sei, da parte del responsabile designato, sullo stato di attuazione ed efficacia delle prescrizioni previste nell'autorizzazione;
 - (v) rapporti di audit interni.

SEZIONE “M”

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

RAZZISMO E XENOFOBIA

AI SENSI DE

L DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

11. SEZIONE “M” – REATI DI “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dagli artt. 25 *quinquies* - 25 *duodecies* - 25 *terdecies* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

M.1. Reati applicabili alla Società

Il delitto “**contro la personalità individuale**” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’art. 25 *quinquies*, dalla legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone. L’art. 25 *quinquies* è stato successivamente integrato dalla legge n. 38/2006 contenente “*disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia anche a mezzo internet*”. La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche tra le quali si segnala la Legge 199/2016 che ha introdotto il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603 *bis* c.p.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di *bisogno* dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di *bisogno*.

Il delitto di “**Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare**” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’articolo l’art. 25 *duodecies*, dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12-*bis*, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;

- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il delitto di “**Razzismo e xenofobia**” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all'articolo l'art. **25 terdecies**, dalla legge 167/2017 la quale punisce i delitti previsti dall'art. 3, comma 3 *bis* della legge n. 654/1975 e quindi i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia.

M.2. Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001 applicabili alla Società è stata individuata la seguente attività sensibile:

- gestione delle attività di selezione e assunzione del personale extracomunitario e richiesta della relativa documentazione di supporto.

M.3. Principi di controllo specifici

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, la Società ha previsto l'adozione e l'attuazione di strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;
- l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione;
- la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:
 - la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;

- la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
- la verifica, attraverso diverse fasi di *screening*, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
- in caso di impiego di cittadini di Paesi extracomunitari, la verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno; l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli.

SEZIONE “N”

REATI TRIBUTARI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

1. SEZIONE N – Reati tributari

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione dei reati applicabili, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

N.1. Reati applicabili alla Società

Il 24 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)

L'articolo in parola prevede una sanzione pecuniaria e una sanzione interdittiva per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi (art. 2, comma 1 d.lgs. 74/2000).

Pertanto, rispondono del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 tutti coloro che abbiano coscientemente e volontariamente contribuito alla formazione di una dichiarazione infedele.

Inoltre, al comma 2-bis è previsto che se tali elementi passivi fattizi hanno un valore inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000 è necessario non solo che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fattizi, che superino le soglie indicate dalla medesima disposizione, e che sussista la volontà specifica di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili e, infine, che vi sia l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)²⁴

Se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto viene punito chiunque indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. Per tale fattispecie, collocandosi in una posizione intermedia rispetto alle ipotesi previste agli artt. 2 e 3, viene inserita una clausola di riserva iniziare che, per l'appunto, esclude l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)²⁵

Se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto viene punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato prevede sanziona colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Pertanto, il soggetto attivo del reato può essere "chiunque" obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, il quale emetta delle false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

²⁴ Fattispecie di reato introdotta dall'art. 5 comma 1 lett. c) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

²⁵ Fattispecie di reato introdotta dall'art. 5 comma 1 lett. c) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Tale disposizione è volta a punire chiunque occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di far evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione. Con tali condotte il soggetto attivo non renderà possibile la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della società.

Indebita compensazione (art. 10 *quater* D.lgs. 74/2000)²⁶

Se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto viene punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

Commette il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Tali condotte, pertanto, ledono il principio costituzionale di cui all'art. 53 Cost. secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

N. 2 Attività sensibili:

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- emissione e contabilizzazione di fatture;
- gestione di acquisti di beni e servizi;
- gestione delle note spese;
- cessione e dismissione di asset;
- calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi.

N.3. Principi di controllo specifici

- Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che i Destinatari nell'ambito delle rispettive competenze:

²⁶ Fattispecie di reato introdotta dall'art. 5 comma 1 lett. c) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.
- nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La società fa in modo che i Destinatari nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.